

**SEZIONE II**  
**CENNI SUI PRINCIPALI PROCEDIMENTI DISCIPLINATI DALLA**  
**LEGISLAZIONE SPECIALE**

- **SOMMARIO:** 1. Il riconoscimento delle sentenze straniere. – 2. Il procedimento di
- divorzio. – 3. Il procedimento di equa riparazione in caso di violazione del
- termine ragionevole del processo (ex *Legge Pinto*). – 4. I procedimenti previsti
- dal codice del consumo e le *azioni collettive* introdotte dalla legge n. 31/2019. –
- **4.1.** I procedimenti previsti dal codice del consumo. – **4.2.** La nuova *azione di*
- *classe* e la nuova *azione inibitoria collettiva*. – 5. La legge n. 24/2017 sulla
- responsabilità professionale del personale sanitario.

■ ■ ■ **“FOCUS” GIURISPRUDENZIALE:**

**I. Il concetto di ordine pubblico** (Cass. civ., Sez. III, 22 agosto 2013, n. 19405).

**II. I termini di comparizione nel giudizio di appello contro la sentenza di divorzio** (Cass. civ., Sez. I, 8 agosto 2013, n. 18973).

**III. Il computo della durata ragionevole dei procedimenti cautelari** (Cass. civ., Sez. VI, 3 ottobre 2013, n. 22655).

**IV. La legittimazione ad agire nel procedimento per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti** (Cass. civ., Sez. V, 23 luglio 2009, n. 17194).

**V. Presupposti e contenuto dell'azione cautelare collettiva** (Trib. Roma 30 aprile 2008, in *Foro it.*, 2008, 9, 2679; Trib. Milano 2 dicembre 2009, in *Foro it.*, 2010, 5, 1627).

**VI. Ordinanza di inammissibilità dell'azione di classe e ricorso per cassazione** (Cass. civ., Sez. Un., 1° febbraio 2017, n. 2610).

**VII. Distinzione tra class action e “privata” e class action “pubblica” e questioni di giurisdizione** (Cass. civ., Sez. Un., 30 settembre 2015, n. 19453).

## 1. Il riconoscimento delle sentenze straniere.

In passato, le sentenze straniere potevano avere effetti processuali nell'ordinamento italiano solo a seguito di un particolare procedimento, c.d. di *delibazione*, disciplinato dagli artt. 796 e ss. c.p.c. Occorreva quindi proporre una domanda specifica mediante citazione davanti alla Corte di Appello. La Corte poteva dichiarare con sentenza l'efficacia nel territorio italiano della sentenza straniera solo una volta accertata l'esistenza di determinati requisiti.

La **legge 31 maggio 1995, n. 218**, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, ha abrogato gli artt. 796, 797, 798 e 799 c.p.c. e ha introdotto un'applicazione generalizzata dei principi della Convenzione di Bruxelles del 1968 (e di altri trattati ratificati dall'Italia sulla stessa materia), in base ai quali vige la regola

dell'**automaticità del riconoscimento** delle sentenze civili straniere, nel rispetto di alcune condizioni (tale regola non si applica, peraltro, in materia di adozione di minori, dal momento che la l. n. 218/1995 ha fatto salve le disposizioni delle leggi speciali in tema di adozioni, così predicando il perdurante vigore e la prevalenza, rispetto alle previsioni di carattere generale di cui alla riforma del diritto internazionale privato, della disciplina speciale dell'adozione internazionale di minori di cui alla l. n. 184/ 1983).

Il procedimento di delibazione è invece rimasto per il riconoscimento delle *sentenze canoniche* di nullità del matrimonio concordatario (art. 8, secondo comma, "Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana che apporta modificazioni al Concordato Lateranense", 1984).

■ In virtù della regola dell'automaticità del riconoscimento, l'art. 64 l. n. 218/1995 stabilisce che la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento purché:

- a) il giudice che l'ha pronunciata *poteva conoscere* della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
- b) l'atto introduttivo del giudizio è stato *portato a conoscenza* del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
- c) le *parti si sono costituite* in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
- d) essa è *passata in giudicato* secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata;
- e) essa *non è contraria ad altra sentenza* pronunciata da un giudice italiano passata in giudicato;
- f) *non pende un processo* davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
- g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'*ordine pubblico*.

### **I. GIURISPRUDENZA: Il concetto di ordine pubblico**

---

La nozione di ordine pubblico presenta evidenti caratteri di relatività (in quanto è suscettibile di profonde trasformazioni nello spazio e nel tempo) e di indeterminatezza (la sua mutevolezza impedisce al legislatore di fissare una definizione rigida). Tuttavia, la giurisprudenza, nel tentativo di fornire alcune indicazioni di massima, ha affermato che il concetto di ordine pubblico italiano (richiamato anche nell'abrogato art. 31 delle disp. prelim. al codice civile) comprende il complesso dei principi - ivi compresi quelli dettati dalla Carta Costituzionale, ma anche desumibili da leggi ordinarie o dall'esame complessivo dell'ordinamento - che formano il cardine della struttura economico-sociale della comunità nazionale, conferendole una ben individuata ed inconfondibile fisionomia, nonché quelle regole inderogabili, le quali abbiano carattere di fundamentalità (che le distingue dal più ampio genere delle norme imperative) e siano immanenti ai più importanti istituti giuridici. Considerato che con riferimento alle norme processuali, detto concetto, così precisato, è riferibile ai principi inviolabili, posti nell'ordinamento, a garanzia del diritto di difesa, per tali intendendosi gli istituti del processo civile, i quali, per la loro portata sostanziale, assicurino alle parti una sufficiente ed adeguata tutela giurisdizionale e si identificano negli elementi essenziali del diritto di agire e di

resistere in giudizio e non anche nelle modalità di regolamentazione del diritto di difesa stesso in relazione ai singoli atti istruttori L'ordine pubblico, dunque, impedisce l'ingresso nell'ordinamento italiano di una norma o di una sentenza straniera che contrasti con il complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico o fondati su esigenze di garanzia, comuni ai diversi ordinamenti, di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo (tra le più recenti, Cass. civ., Sez. III, 22 agosto 2013, n. 19405).

■ Nel nuovo modello il controllo di questi presupposti è **successivo ed eventuale**. Ed infatti, la sentenza straniera è di per sé valida in Italia. La sua efficacia può essere messa in discussione solo proponendo una specifica domanda giudiziale. Più precisamente, l'art. 67 l. n. 218/1995, stabilisce che può essere attivato un giudizio di accertamento sulla sentenza straniera:

1) in caso di contestazione dei requisiti di cui all'art. 64 l. n. 218/1995;

2) quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, perché il soccombente non ha eseguito spontaneamente la condanna contenuta nella sentenza straniera.

Il giudizio può essere promosso da *chiunque vi abbia interesse* con atto di citazione davanti alla Corte d'appello. La sentenza della Corte che accerta i requisiti della sentenza straniera ha natura *dichiarativa*.

In base all'art. 30 d.lgs. n. 150/2011, alle controversie in materia di attuazione di sentenze e di provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione e contestazione del riconoscimento si applica il **rito sommario di cognizione**.

■ Per quanto riguarda il riconoscimento delle sentenze emesse da autorità giudiziarie di Stati membri dell'**Unione Europea**, trova applicazione il **regolamento UE 1215** (che ha sostituito il regolamento CE n. 44/2001), che ribadisce il principio del riconoscimento internazionale automatico.

## 2. Il procedimento di divorzio.

Il giudizio di divorzio è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla **l. n. 898/1970**, che peraltro, nel corso del tempo, è stata oggetto di incisivi interventi modificativi. In particolare, dapprima la l. n. 74/1987 ha sovrapposto la disciplina del procedimento contenzioso di divorzio a quella allora prevista nel codice per la separazione giudiziale; successivamente, con il **d.l. n. 35/2005**, convertito in l. n. 80/2005, il legislatore ha invece inteso distinguere il procedimento di divorzio da quello di separazione, prevedendo due discipline autonome. Tuttavia, l'assetto predisposto da ultimo, come si vedrà, presenta non pochi tratti in comune con l'attuale giudizio di separazione (v., *Supra*, Cap. V, Sez. I, Par. 1).

La legge 6 maggio 2015, n.55 ha da ultimo introdotto il cd. "divorzio breve".

■ Gli **effetti** che si possono conseguire promuovendo il procedimento di divorzio variano a seconda della natura del matrimonio. Ed infatti, all'esito di esso si produce:

- lo **scioglimento** del matrimonio, se è stato contratto un matrimonio *civile* (art. 1 l. n. 898/1970);
- la **cessazione degli effetti civili** conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario, se è stato celebrato un matrimonio con *rito religioso*, cattolico o di altro credo (art. 2 l. n. 898/1970).